



Regione Autonoma Valle D'Aosta – Région Autonome Vallée d'Aoste

Comune di - Commune de

Aymavilles

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 243 DEL 18/11/2021

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la sostituzione delle centrali antintrusione degli impianti a servizio dell'edificio pluriuso e del municipio, della centrale antincendio dell'impianto a servizio dei locali del campo sportivo e per il montaggio della sirena dell'impianto antincendio dell'ex Hotel Suisse. C.I.G.: Z0633E8B35.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamato il Decreto della Sindaca n. 8 del 05.05.2021 con cui è stato conferito l'incarico di Segretario di ente locale dei comuni convenzionati di Aymavilles, Valsavarenche e Villeneuve ai sigg.ri Giovanni Lovisetti e Sabina Rollet con decorrenza dal 06.05.2021 dando atto che il sig. Giovanni Lovisetti svolgerà le funzioni di Segretario in via esclusiva per il Comune di Valsavarenche e la sig.ra Sabina Rollet svolgerà le funzioni di Segretario in via esclusiva per i Comuni di Aymavilles e Villeneuve;

Richiamato altresì il Decreto della Sindaca n. 12 del 04.06.2021 con cui sono stati nominati i seguenti responsabili dei servizi del Comune di Aymavilles,

- geom. Christian Brix, funzionario dell'ufficio tecnico, Responsabile del servizio tecnico;
- dr.ssa Sabina Rollet, Segretario dell'ente locale, Responsabile del servizio di segreteria e del servizio finanziario;

Richiamati i seguenti atti del Comune di Aymavilles:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26.02.2021, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2021/2023";
- deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 01.03.2021, avente ad oggetto: "Assegnazione delle quote di bilancio per il triennio finanziario 2021/2023, ai sensi dell'art. 46 comma 5 della l.r. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 del d. leg.vo 267/2000";
- regolamento di contabilità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 28.02.2017;

Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte ancora vigente;

Richiamato l'art. 31 del d.lgs. 50/2016 rubricato "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni";

Vista la regolarità contabile rilasciata da parte del responsabile del servizio finanziario in merito all'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. A) del vigente regolamento di contabilità;

Viste le vigenti linee guide n. 3 attuative del codice dei contratti predisposte dall'ANAC recanti ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

Rilevato che al fine di procedere all'acquisizione del servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio;

Considerato che:

- l'art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
- l'articolo 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, così come derogato dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali)

convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii, prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto altresì l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm., ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario occorre fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o al mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante o al mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Viste le vigenti linee guida n. 4 attuative del codice dei contratti predisposte dall'ANAC e aventi ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Visto l'articolo 32, comma 14 del citato decreto il quale disciplina le modalità di stipula del contratto;

Premesso che risulta necessario sostituire le centrali antintrusione degli impianti a servizio dell'edificio Pluriuso e del municipio in quanto obsolete con modelli più evoluti che permettono di telecontrollare, telegestire e teleprogrammare gli impianti con la possibilità di gestire e controllare gli impianti via APP;

Considerato, inoltre, per quanto riguarda gli impianti di rilevazione e segnalazione incendi dell'ex Hotel Suisse e dei locali del campo sportivo, che occorre rispettivamente rimontare la sirena e sostituire la centrale in quanto non più funzionante;

Preso atto che il costo degli interventi sopra elencati è stato quantificato in € 8.755,00 IVA esclusa;

Richiamato altresì l'art. 27 comma 5 del regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 28 dicembre 2012, il quale prevede il ricorso ad un singolo contraente anche per i seguenti casi:

Per i beni, i servizi ed i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è consentita la consultazione diretta, da parte del Responsabile del procedimento, di un solo Operatore economico;

Visto l'art. 12 comma 2 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla l.r. 3 agosto 2015 n. 16, che prevede che i comuni si avvalgano, per l'acquisizione di beni e servizi, della società INVA S.p.A. nella sua qualità di Centrale Unica di Committenza istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, per l'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, della Regione Valle d'Aosta nella sua qualità di stazione unica appaltante (SUA VdA), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13;

Preso atto che questo comune è socio azionista di IN.VA. S.p.A., infatti con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 21 novembre 2013 si è stabilito di aderire alla stessa mediante l'acquisto di 500 quote azionarie;

Preso atto che la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), l'Azienda USL Valle d'Aosta e la società IN.VA. S.p.A. hanno sottoscritto digitalmente la convenzione disciplinante le funzioni di Centrale unica di committenza (CUC) regionale e di soggetto aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture, che risulta essere stata perfezionata in data 6 settembre 2016;

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 07 ottobre 2016 il comune di Aymavilles aderiva alla centrale unica di committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture e approvava l'atto di adesione a detta centrale unica di committenza;

Preso atto che la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), l'Azienda USL Valle d'Aosta e la società IN.VA. S.p.A. hanno sottoscritto digitalmente la nuova

convenzione disciplinante le funzioni di Centrale unica di committenza (CUC) regionale e di soggetto aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture, che risulta essere stata perfezionata in data 30 aprile 2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31 maggio 2019 con la quale il comune di Aymavilles approvava l'adesione, alla nuova convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e la società IN.VA. S.p.A. disciplinante le funzioni di Centrale unica di committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture;

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da IN.VA. S.p.A. attraverso il sito "Cuc Inva", portale degli acquisti per le Amministrazioni Valdostane, oltre il MeVA (Mercato Elettronico Valdostano), è possibile effettuare acquisti in economia con affidamento diretto oppure con procedura concorrenziale, per importi inferiori alla soglia comunitaria;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- ✓ il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere alla sostituzione delle centrali antintrusione degli impianti a servizio dell'edificio pluriuso e municipio, della centrale antincendio dell'impianto a servizio dei locali del campo sportivo e al montaggio della sirena dell'impianto di rilevazione e segnalazione incendi dell'ex Hotel Suisse;
- ✓ il valore economico massimo del servizio è pari ad € 8.755,00 oltre all'I.V.A. di legge;
- ✓ ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Dato inoltre atto:

- ✓ che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: Z0633E8B35;
- ✓ che in relazione alla procedura di selezione del contraente non è necessario richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Codice unico di programmazione;

Dato atto della competenza a contrattare in capo al Responsabile del servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento comunale dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 febbraio 2012;

Tenuto conto che per la tipologia e l'entità del lavoro, caratterizzato da particolare semplicità di esecuzione e da un importo contenuto entro la soglia di riferimento, risulta opportuno, sia per l'economicità della procedura stessa che per la maggiore rapidità nell'individuazione del soggetto aggiudicatario, ricorrere alle procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione;

Ritenuto quindi conveniente per l'Amministrazione, procedere alla selezione dell'operatore economico per l'esecuzione del servizio di cui si tratta mediante affidamento diretto, ai sensi del soprarichiamato art. 36, comma 2, lettera a);

Preso atto di quanto indicato relativamente a detta procedura nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.L.vo 18.04.2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, in particolare ai punti seguenti, relativamente a:

- ✓ 5.1 - Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

- ✓ 5.2.4 - la stazione appaltante può invitare il numero di operatori più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre - purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice;
- ✓ 5.2.8 - il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 D.L.vo 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000;
- ✓ 5.3.1. - ai sensi dell'art. 32 co. 14 la stipula del contratto può avvenire mediante scrittura privata, e/o scambio di lettere commerciali;
- ✓ 5.3.2. e la disapplicazione ex art. 32 co. 10 lett. b) del termine dilatorio di 35 giorni;

Visti inoltre:

- ✓ il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- ✓ la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, alla Ditta SI.PRO di Buglione Ing. Vincenzo & C. S.a.s. con sede in Via Parigi n. 36/A - 11100 AOSTA P.IVA 00494510076, stabilendo come base d'asta l'importo netto di € 8.755,00 (Ottomilasettecentocinquantacinque/00), oltre l'IVA nella misura del 22%;

Dato atto che la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.P.A., dedicati anche in via esclusiva ai detti pagamenti;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'Imposta sul valore aggiunto addebitata dai fornitori (scissione dei pagamenti);

Dato atto che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni a partire dal 1° gennaio 2015;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di procedere, per le sopraccitate motivazioni, con l'affidamento diretto per la sostituzione delle centrali antintrusione degli impianti a servizio dell'edificio pluriuso e municipio, della centrale antincendio dell'impianto a servizio dei locali del campo sportivo e al montaggio della sirena dell'impianto di rilevazione e segnalazione incendi dell'ex Hotel Suisse alla Ditta SI.PRO di Buglione Ing. Vincenzo & C. S.a.s. con sede in Via Parigi n. 36/A - 11100 AOSTA P.IVA 00494510076, stabilendo come base d'asta l'importo netto di € 8.755,00 (Ottomilasettecentocinquantacinque/00), oltre l'IVA nella misura del 22%;
3. Di precisare che il servizio sarà affidato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50;

4. Di perfezionare l'affidamento diretto per la sostituzione delle centrali antintrusione degli impianti a servizio dell'edificio pluriuso e municipio, della centrale antincendio dell'impianto a servizio dei locali del campo sportivo e al montaggio della sirena dell'impianto di rilevazione e segnalazione incendi dell'ex Hotel Suisse, con le modalità e forme previste sul sito internet "Cuc Inva", portale degli acquisti per le Amministrazioni Valdostane;
5. Di stabilire che l'impegno a favore della Ditta soprarichiamata verrà formalizzato a seguito del perfezionamento dell'affidamento diretto sul sito internet "Cuc Inva", portale degli acquisti per le Amministrazioni Valdostane;
6. Di nominare BRIX Geom. Christian in qualità di Responsabile del Servizio tecnico manutentivo, Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art 31 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dei lavori in oggetto;
7. Di dare atto che assume ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la funzione di Direttore di esecuzione del servizio BRIX Geom. Christian in qualità di Responsabile del Servizio tecnico manutentivo, già nominato Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
8. Che per l'affidamento di cui al caso non è prevista contribuzione nei confronti dell'ANAC;
9. Di stabilire che il contratto relativo ai lavori in oggetto verrà redatto secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRIX CHRISTIAN
(Firmato digitalmente)

18/11/2021
